



BANDO DI CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDONO DISPONIBILI

Il Comune di Sanremo, in attuazione dell'art. 4 - comma 1 della Legge Regione Liguria 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i. nonchè dell'art. 2 - comma 2 e dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 novembre 2009, esecutiva,

EMANA

il seguente bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili.

Sono oggetto del presente bando, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del citato Regolamento, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Sanremo, ivi compresi quelli di nuova acquisizione alla destinazione E.R.P., che si rendono disponibili nel periodo di validità della graduatoria.

A. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

A1. I requisiti del nucleo familiare per l'accesso agli alloggi di e.r.p sono i seguenti:

a) **cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'UE titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo** ovvero condizione di straniero regolarmente soggiornante in possesso di **permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro** subordinato o di lavoro autonomo ovvero straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

b) **residenza o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Sanremo alla data di pubblicazione del bando.

Il requisito della residenza non è richiesto nel caso di lavoratori emigrati all'estero o di profughi e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune di Sanremo dove svolgeranno la nuova attività *ovvero* si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

c) limiti alla **titolarità di diritti reali su beni immobili**:

▪ non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un **alloggio** adeguato alle esigenze del nucleo familiare **nell'ambito territoriale provinciale**. E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche

indicate nella tabella 1. E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulti accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9. E' in ogni caso inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorchè un componente del nucleo familiare sia disabile, secondo quanto previsto al successivo punto C.1.2;

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più **beni immobili** ubicati in qualsiasi località **del territorio nazionale** il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel Bacino di utenza del Comune. Tale valore per l'anno 2015 ammonta a € 62.491,00;

Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

Per i richiedenti il cui alloggio sia oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lett. c), purché la procedura sia già attivata alla data presentazione della domanda e gli interessati non siano proprietari di altro alloggio nel Bacino di Utenza;

d) non aver avuto **precedenti assegnazioni in locazione** di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico.

E' possibile, tuttavia, partecipare al bando qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente, senza aver maturato alcuna morosità e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza e precisamente:

- non avere subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
- non occupare o aver occupato abusivamente un alloggio pubblico nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;
- non aver avuto precedenti assegnazioni di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/1977 o della L. n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

In ogni caso non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato;

e) assenza di **precedenti assegnazioni in proprietà**, immediata o futura, di un alloggio, realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici: tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione qualora l'alloggio non sia utilizzabile *ovvero* sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) non fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, così come composto alla data di pubblicazione del bando, superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si fa riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.;

Il valore ISEE non deve essere superiore a **€ 16.707,47**, per i nuclei monocomponenti il valore ISEE non deve essere superiore a **€ 20.311,04**.

Ai fini della partecipazione al concorso, le situazioni reddituali e patrimoniali sono quelle risultanti dalla certificazione ISEE relativa all'anno 2015.

Il superamento dei limiti ISEE suddetti comporta l'esclusione della domanda dal concorso.

Nel caso che un componente maggiorenne o più componenti di un nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri per l'assegnazione di un alloggio E.R.P. si valuta la situazione economica specifica del singolo soggetto che si "stacca" dal nucleo familiare originario *ovvero* esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario.

In tal caso la certificazione ISEE dovrà essere riferita a valutazione differenziata del nucleo familiare, come previsto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/1998 che testualmente riporta: "per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della Legge 27/12/1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2". **Tale principio opera anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.**

I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere nel corso del rapporto di assegnazione.

In ogni caso la condizione di assegnatario di alloggio di E.R.P. non consente la partecipazione al bando, mentre è consentita la partecipazione di persona maggiorenne facente parte del nucleo familiare dell'assegnatario, che intenda costituire un nuovo nucleo familiare.

B. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo familiare concorrente:

- Condizioni familiari;
- Condizioni abitative;
- Situazione economica;
- Periodo di residenza.

C. CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO.

C.1. Condizioni familiari

C.1.1. Anziani. Nuclei familiari i cui componenti, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, *ovvero* quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto C.1.2., o abbia un'età superiore a 75 anni

- | | |
|---|-----------------|
| a) Nucleo con almeno un componente con età maggiore di 75 anni,
o totalmente inabile al lavoro | PUNTI 20 |
| b) Nucleo con tutti i componenti di età maggiore di 65 anni | PUNTI 15 |

C.1.2. Disabili. Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma indicati nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3 comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), *ovvero* una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.

Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento anagrafico al nucleo familiare del richiedente stesso.

- C.1.2. a) Invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni equiparate **PUNTI 30**
- C.1.2. b) Invalidità civile al 100% o handicap o situazioni equiparate **PUNTI 20**
- C.1.2. c) Invalidità civile dal 74% al 99% o situazioni equiparate **PUNTI 15**
- C.1.2. d) Invalidità civile dal 34% al 73% o situazioni equiparate **PUNTI 8**

C.1.3. Famiglie di nuova formazione. Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio *ovvero* che si siano costituiti entro i 4 mesi precedenti decorrenti dalla data di presentazione della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- C.1.3. a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore ai trenta anni alla data della domanda e con minori **PUNTI 12**
- C.1.3. b) famiglia di nuova formazione con minori **PUNTI 10**
- C.1.3. c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore ai trenta anni alla data della domanda, senza minori **PUNTI 7**
- C.1.3. d) famiglia di nuova formazione senza minori **PUNTI 5**

C.1.4. Persone sole con eventuali figli a carico. Nuclei di un componente, con eventuali minori a carico (uno o più), anagraficamente conviventi:

- C.1.4.a). Persona sola con uno o più minori a carico **PUNTI 16**
- C.1.4.b). Persona sola **PUNTI 8**

C.1.5. Stato di disoccupazione. Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare in misura superiore al 50%:

- C.1.5. a) richiedente e altro componente **PUNTI 18**
- C.1.5. b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni **PUNTI 10**
- C.1.5. c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni **PUNTI 8**

C.1.6. Ricongiungimento. Nucleo familiare che necessita di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado indicati nella domanda **PUNTI 10**

ovvero

- ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) indicato nella domanda **PUNTI 10**

C.1.7. Casi particolari

- nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente, nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, di ricovero o beneficenza, *ovvero* senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso, **PUNTI 15**

ovvero

- nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia o nucleo immigrato con richiesta di ricongiungimento accolta **PUNTI 15**

C.2. Condizioni abitative

C.2.1. Rilascio dell'alloggio. Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, *ovvero* a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:

C.2.1.a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per altro alloggio

PUNTI 80

C.2.1.b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio *ovvero* sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione del provvedimento

PUNTI 60

C.2.1.c) sia destinatario di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso, al momento di presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio

PUNTI 30

C.2.2. Condizione abitazione impropria

- Richiedente che abiti, da almeno 3 mesi, alla data della domanda, presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari *ovvero* in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità **PUNTI 70**

C.2.3. Coabitazione. Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari

C.2.3.a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità

PUNTI 15

C.2.3. b) nuclei legati da vincoli di parentela
o di affinità entro il quarto grado

PUNTI 12

C.2.4. Sovraffollamento dell'alloggio (vedi tabella 2)

Rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare e le stanze dell'alloggio abitato

C.2.4.a) sovraffollamento estremo (**X°**)

PUNTI 20

C.2.4. b) sovraffollamento marcato (**X**)

PUNTI 15

C.2.5. Condizioni dell'alloggio (vedi tabella 3)

C.2.5.a) **pessima**: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (lavello, tazza e doccia/vasca) *ovvero* privi di servizi a rete (acqua, elettricità, gas), *ovvero* alloggio per il quale sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità **ineliminabile** con normali interventi di manutenzione **PUNTI 25**

C.2.5. b) **cattiva**: alloggio privo di impianto di riscaldamento *ovvero* con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica *ovvero* alloggio per il quale sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità **eliminabile** con normali interventi manutentivi

PUNTI 20

C.2.6. Barriere architettoniche

Richiedenti disabili di cui al punto C.1.2., che abitino col proprio nucleo familiare un alloggio che, per accessibilità e tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) **PUNTI 25**

C.2.7. Condizioni di accessibilità

Richiedenti anziani di cui al punto C.1.1., che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo **PUNTI 13**

C.2.8. Incidenza spese alloggiative

Richiedenti, titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale, la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2. delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la Casa" come modificate con DGR n. 1607/2012.

PUNTI 20

Per contratto di locazione s'intende il contratto di locazione stipulato ai sensi di legge e regolarmente registrato.

C. 3. Situazione economica

L'indicatore del disagio economico si ottiene dividendo la differenza fra l'ISEE-limite (€16.707,47) e l'ISEE-nucleo, per l'ISEE-limite, con arrotondamento al secondo decimale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE limite} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{ISEE limite}}$$

In tal modo il disagio economico risulterà crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo concorrente.

Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite dell'ISEE (nucleo familiare monocomponente che presenta un ISEE non superiore a € 20.311,04), si opera nello stesso modo assumendo come limite tale valore, con arrotondamento al secondo decimale.

C. 4. Periodo di residenza

C.4.a) per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel Comune e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni **PUNTI 10**

C.4.b) per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel Comune e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni **PUNTI 20**

C.4.c) per i richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, sono residenti da almeno 2 anni nel Comune **PUNTI 30**

C.4.d) per i richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, sono residenti da almeno 5 anni nel Comune **PUNTI 40**

D. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Il punteggio complessivo viene calcolato sulla base di quattro fondamentali indicatori.

D.1. Disagio Economico (punto C.3.) – L'indicatore del disagio economico si ottiene utilizzando la seguente formula a proporzionalità inversa:

$$\text{Indicatore di disagio economico:} \quad \frac{\text{ISEE limite} - \text{ISEE nucleo}}{\text{ISEE limite}}$$

ISEE-limite = € 16.707,47

Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite dell'ISEE (nucleo familiare monocomponente che presenta un ISEE non superiore a € 20.311,04), si opera nello stesso modo assumendo come limite tale valore, con arrotondamento al secondo decimale.

D.2. Disagio familiare (punto C.1.) – Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni familiari, le stesse sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili (vedi tabella 4). Si assegnano quindi alle singole condizioni familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo la somma dei valori può superare 100. Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare viene diviso per 100, con arrotondamento al secondo decimale, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1.

D.3. Disagio abitativo (punto C.2.) – Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni abitative, le stesse sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili (vedi tabella 5). Si assegnano quindi alle singole condizioni abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo la somma dei valori può superare 100. Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio abitativo viene diviso per 100, con arrotondamento al secondo decimale, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1.

D.4. Residenza (punto C.4.) – Anche il valore relativo alla residenza dovrà essere diviso per cento con arrotondamento al secondo decimale al fine di ricondurre tale punteggio all'intervallo 0-1.

2. Si assegnano alle singole condizioni abitative, familiari, economiche e di residenza i relativi valori, tenendo conto che per ciascun gruppo di condizioni, la somma dei valori non potrà superare 100.

3. I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

E. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

E. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione al concorso viene presentata per sé e per il proprio nucleo familiare, in forma di **dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000** e s.m.i. e compilata **in ogni sua parte, unicamente su appositi moduli** predisposti dal Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile - Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale in distribuzione, presso:

- Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, C.so Cavallotti 59
- Ufficio Relazione con il Pubblico c/o Palafori, C.so Garibaldi
- Servizio Interventi Sociali, C.so Garibaldi 30;

2. Il richiedente **deve obbligatoriamente allegare alla domanda:**

- **copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;**
- **copia codice fiscale;**

3. La dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2015 dovrà essere sottoscritta presso un CAF entro la data di scadenza del bando di concorso.

4. Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la partecipazione al bando e di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, idonea documentazione.

5. Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza **che verranno effettuati controlli** - ai sensi del DPR 445/2000 - in relazione ai requisiti ed alle condizioni dichiarate nella domanda e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia. Qualora dai controlli svolti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal citato DPR 445/2000.

6. Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

7. La domanda dovrà pervenire, **entro le ore 17,00 del giorno 12 aprile 2017, al Comune di Sanremo – Servizio Protocollo - Corso F. Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo - IM.**

Per le domande pervenute a mezzo posta farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

Il termine per la presentazione delle domande è aumentato di ulteriori 10 giorni per i lavoratori emigrati in uno stato dell'Unione Europea e di 20 giorni per i lavoratori emigrati in stati extraeuropei.

Saranno escluse le domande non sottoscritte con firma leggibile e/o prive di copia fotostatica di valido documento di identità o per le quali la dichiarazione ISEE relative ai redditi 2015 non siano state sottoscritte presso un CAF entro la data di scadenza del bando di concorso.

F. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

F.1. Il richiedente deve allegare alla domanda a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- ✓ Qualora trattasi di cittadino extracomunitario:
 - copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
 - copia del permesso di soggiorno almeno biennale;
 - dichiarazione/certificazione del datore di lavoro (in caso di lavoro subordinato) o idonea documentazione attestante l'attività di lavoro autonomo;
- ✓ Qualora trattasi di straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria:
 - documentazione rilasciata dalle competenti commissioni del Ministero dell'Interno
- ✓ Qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Sanremo:
 - (anche nel caso sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi): dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che il richiedente svolge o deve iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sanremo;
 - per i lavoratori emigrati all'estero: dichiarazione, resa dinanzi ad un rappresentante consolare, che rilascerà apposita dichiarazione, indicante la volontà del rimpatrio nel Comune di Sanremo;
- ✓ Qualora siano state dichiarate situazioni che comportino il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni mediante produzione di copia della documentazione relativa ai procedimenti indicati ai precedenti punti C.2.1. a), b) e c);
- ✓ Qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente;
- ✓ Qualora siano state dichiarate condizioni abitative relative alla condizione di abitazione impropria, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare attestazione rilasciata dalla struttura di assistenza o beneficenza o idonea documentazione dalla quale si evinca l'accertata inabitabilità;
- ✓ **Certificazione rilasciata dall'ASL, dall'INAIL, dall'INPS o da altro organo competente ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.1.2 (Disabili);**
- ✓ Dichiarazione sottoscritta attestante l'intenzione di costituire un nuovo nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.1.3 (famiglia di nuova formazione) e C.1.6 (ricongiungimento);
- ✓ Idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di una delle situazioni di cui al punto C.1.7. (Casi particolari) ovvero richiesta di ricongiungimento accolta per nucleo di immigrato.

F.2. Entro il termine di presentazione dell'istanza dovrà essere prodotta la documentazione per comprovare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate o comunque necessaria per completare l'istruttoria.

G. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

G.1. Il Comune elabora, con le modalità di cui agli artt. 7, 9 e 10 del Regolamento, mediante la Commissione di cui all'art.8, la graduatoria provvisoria sulla base di quanto dichiarato e documentato.

Notizia della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà resa mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

La **graduatoria provvisoria** verrà affissa per un periodo di trenta giorni:

- all'Albo Pretorio comunale;
- sul sito istituzionale del Comune di Sanremo all'indirizzo www.comunedisanremo.it.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione, da presentarsi in forma scritta, entro il termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini del concorso.

G.2. Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, **approva la graduatoria definitiva** – previo sorteggio nei casi di pari punteggio - e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sanremo all'indirizzo www.comunedisanremo.it.

Della pubblicazione **della graduatoria definitiva** verrà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione scritta.

G.3. La graduatoria ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La comunicazione inerente la pubblicazione della graduatoria definitiva, sarà inviata all'indirizzo espressamente dichiarato nella domanda quale domicilio per le comunicazioni da parte dell'Ente. In difetto – ed in qualsivoglia altro caso non sarà responsabilità degli uffici comunali l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni stesse.

H. MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

H.1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata o notifica.

Al momento dell'assegnazione, ai sensi dell'art.4, comma 1. lett. g) del citato Regolamento comunale, in capo al richiedente ed ai componenti il suo nucleo familiare non dovranno risultare **debiti od omessi pagamenti**, di qualsiasi natura – anche tributaria o sanzionatoria – nei confronti del Comune di Sanremo.

Viene cancellato dalla graduatoria delle domande il richiedente che rinuncia all'alloggio proposto, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

H.2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto del rapporto tra numero dei vani e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla Tabella 1.
Possono, comunque, essere assegnati alloggi che rispettino i parametri di cui al D.M. 05/07/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 02/06/1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", che consente di valutare l'alloggio nella sua reale configurazione.
- gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.

H.3. L'assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto con lettera raccomandata e/o raccomandata a mano.

H.4. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'A.R.T.E. nel giorno indicato a mezzo di lettera, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Si precisa che, nel caso in cui l'assegnatario abbia beneficiato del punteggio di cui ai punti C.1.3. a) e C.1.3.c) e C.1.6. e di altro punteggio per effetto della costituzione del nuovo nucleo familiare, il contratto di locazione dovrà essere sottoscritto dai componenti che hanno contribuito a tale beneficio.

H.5. A.R.T.E. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

H.6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

H. SANZIONI

H.1. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

H.2. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'ente gestore i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare.

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10/2004 e s.m.i., alla Delibera G.R. n. 1281/17.10.2014, al Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 novembre 2009.

I. INFORMATIVA CIRCA L'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art.13 D.Lgsvo 196/2003)

I dati personali forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti il suo nucleo familiare, inclusi quelli definiti "sensibili" saranno trattati da personale dell'Amministrazione comunale, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e potranno essere comunicati ad enti pubblici in adempimento

agli obblighi di legge. L'eventuale rifiuto di comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione comunale di procedere all'esame della domanda. E' possibile accedere ai dati conferiti per l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. All'atto della pubblicazione della graduatoria, verranno indicati solamente cognome e nome, salvo il caso di omonimia per il quale verrà indicato l'anno di nascita.

L. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 10/2004 e s.m.i., alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1281 del 17 ottobre 2014 pubblicata su Burl n. 46 del 12 novembre 2014, al Regolamento comunale in materia di E.R.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2009, che prevalgono sul medesimo in presenza di eventuali disposizioni difformi.

Responsabile del Procedimento:

Sig.ra Anna ZOMPA

Sanremo, 28 febbraio 2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Ing. Mauro BADI**

Tabella 1**Alloggio adeguato/ non adeguato**

Numero componenti nucleo familiare	Numero stanze compresa la cucina se abitabile (per cucina abitabile s'intende la cucina di almeno mq.8).						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
Più di 8	X	X	X	X	X		

X = condizioni di non adeguatezza.

E' in ogni caso adeguato l'alloggio che risulti accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' in ogni caso inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con provvedimento del Sindaco *ovvero* dichiarato non conforme alle norme per il superamento delle barriere architettoniche qualora sia presente, nel nucleo familiare, un soggetto disabile.

Tabella 2**Sovraffollamento**

X° = sovraffollamento estremo

X = sovraffollamento marcato

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione compresa la cucina se abitabile (mq.8,00)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X°	X					
4	X°	X	X				
5	X°	X°	X				
6	X°	X°	X	X			
7	X°	X°	X°	X	X		
8	X°	X°	X°	X	X		
Più di 8	X°	X°	X°	X°	X		

Tabella 3**Condizioni igienico-ambientali dell'alloggio**

Cattive	Alloggio privo di riscaldamento (centralizzato o autonomo) ovvero con servizi igienici interni privi a aerazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antiigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.
Pessime	Alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici non a norma (lavello, tazza e doccia o vasca) ovvero privi di servizi a rete (acqua, luce, gas) ovvero alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antiigienicità non eliminabile con normali interventi manutentivi.

TABELLA 4

DISAGIO FAMILIARE

Condizioni			Punti
Anziani			20
			15
Disabili	Disabili	Disabili	30
			20
			15
			8
	Famiglia nuova formazione		12
			10
			7
			5
Persone sole			16
			8
	Disoccupazione	Disoccupazione	18
			10
			8
Ricongiungimento	Ricongiungimento	Ricongiungimento	10
			10
Condizioni particolari	Condizioni particolari	Condizioni particolari	15
F1<=100	F2<=100	F3<=100	

TABELLA 5

DISAGIO ABITATIVO

Condizioni				Punti
Rilascio alloggio				80
				60
				30
	Alloggio improprio			70
				15
				12
				20
				15
				25
				20
				25
				13
				20
A1<=100	A2<=100	A3<=100	A4<=100	